

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3653 del 05/08/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DIESSE ARREDAMENTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di arredi e manufatti in legno per interni ed esterni del settore nautico, mobili e arredi su misura di alta gamma sito Comune di Forlì, Via Dei Senoni, Villa Selva
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3777 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DIESSE ARREDAMENTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di arredi e manufatti in legno per interni ed esterni del settore nautico, mobili e arredi su misura di alta gamma sito Comune di Forlì, Via Dei Senoni, Villa Selva.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 08/05/2020, acquisita ai Prot. Com.li 36250-36259-36262-36266 e da Arpae ai PG/2020/67892-69902-67919-67971, da **DIESE ARREDAMENTI S.P.A.** nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8, per lo **stabilimento di fabbricazione di arredi e manufatti in legno per interni ed esterni del settore nautico, mobili e arredi su misura di alta gamma sito in Comune di Forlì, Via Dei Senoni, Villa Selva**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che trattasi del trasferimento con modifiche della attività precedentemente svolta negli stabilimenti siti in Comune di Forlì, Via Zotti n. 20 e in Comune di Forlì, Via Lumiere 8, autorizzati ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. rispettivamente con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 18/03/2009 e n. 444 del 13/12/2010 rilasciate dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Tenuto conto che l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. prevede, per il trasferimento di uno stabilimento, la medesima procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il SUAP del Comune di Forlì, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del Decreto, con nota del 15/05/2020 Prot. Com.le 38047, acquisita al PG/2020/71325, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge,

Dato atto che in data 05/06/2020 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 44067, acquisita da Arpae al PG/2020/81420, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 17/06/2020 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 47986 e da Arpae al PG/2020/87308;

Dato atto che con integrazione volontaria acquisita al PG/2020/91975 del 26/06/2020, la ditta ha richiesto lo stralcio della matrice acque dall'istanza di AUA;

Tenuto conto che in data 25/06/2020 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì ulteriore documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2020/91975 del 26/06/2020;

Vista la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta con PEC del 30/07/2020 e del 04/08/2020 acquisite ai PG/2020/110639 e 112346;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 04/08/2020, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 55687 del 10/07/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/99700, a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **DIESE ARREDAMENTI S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Dei Senoni, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 5. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di AUA, cesserà l'efficacia dei seguenti titoli abilitativi già rilasciati, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, alla Ditta per gli stabilimenti siti in:

- Comune di Forlì (FC), Via Zotti n. 20, autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 133 del 18/03/2009 prot. n. 26479/09 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comune di Forlì (FC), Via Lumiere 8, autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 444 del 13/12/2010 prot. n. 119810/10 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **DIESE ARREDAMENTI S.P.A.** (C.F./P.IVA 03302870401) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8, **per lo stabilimento di fabbricazione di arredi e manufatti in legno per interni ed esterni del settore nautico, mobili e arredi su misura di alta gamma sito in Comune di Forlì, Via Dei Senoni, Villa Selva.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **nulla osta acustico**, ai sensi dell'art. 8 co.6 della L.447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC), Via Dei Senoni, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 5. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di AUA, cesserà l'efficacia dei seguenti titoli abilitativi già rilasciati, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, alla Ditta per gli stabilimenti siti in:
 - Comune di Forlì (FC), Via Zotti n. 20, autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 133 del 18/03/2009 prot. n. 26479/09 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Comune di Forlì (FC), Via Lumiere 8, autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 444 del 13/12/2010 prot. n. 119810/10 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atti n. 133 del 18/03/2009 prot. n. 26479/09 e n. 444 del 13/12/2010 prot. n. 119810/10 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena sono state rilasciate a DIESSE ARREDAMENTI Spa le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, relative rispettivamente allo stabilimento di fabbricazione mobili sito nel Comune di Forlì (FC), Via Zotti n. 20 e allo stabilimento di produzione di arredamenti per interni e per imbarcazioni sito nel Comune di Forlì (FC), Via Lumiere n. 8.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento con modifiche delle attività succitate nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Dei Senoni. L'art. 269 comma 2 del DLgs 152/06 e smi prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 15/05/2020 P.G.N. 38047, acquisita al protocollo PG/2020/71325, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/74015 del 21/05/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì, di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2019/78620 del 29/05/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota P.G.N. 42478 del 02/06/20, acquisita al prot. di Arpae PG/2020/81019 del 02/06/2020, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“...CONSULTATI

- gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 36130/2020);*
- la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P di POC 29;*

VERIFICATO CHE

- che l'area sita in FORLÌ, Via Dei Senoni, Villa Selva, catastalmente distinta al Foglio 153 part. 512, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come - Zona produttiva di nuovo insediamento, Sottozona D3.2 n°12 - art. 108 delle norme di POC; Zona produttiva di Villa Selva, Sottozona VS - Ambiti specializzati per attività produttive - art.98 delle norme di POC;*
- che l'area risulta ricadere entro il perimetro delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- che l'attività svolta dalla richiedente consiste in fabbricazione di arredi e manufatti in legno per interni ed esterni del settore nautico, mobili arredi su misura di alta gamma.*

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 153 Part. 512 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2020/103617 del 20/07/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

Valutazioni emissioni in atmosfera, proposta di limiti e prescrizioni

E1 LAVORAZIONE LEGNO INCOLLAGGIO E REPARTO ISOLA - Al punto di emissione E1 sono convogliati gli aerodispersi provenienti da banchi aspirati e da macchine dotate di impianto di aspirazione. In questa fase vengono effettuate:

- lavorazioni meccaniche del legno: foratura, carteggiatura, bordatura e pulizia dei pezzi e pre-assemblaggio dei pezzi in uscita dai pantografi di taglio situati nel reparto denominato "Isola",
- incollaggio con utilizzo di colle a base solvente (identificabili nelle adesivo neoprenico e altri collanti, inferiori al 40% dei consumi di colla) per circa 8 ore complessive al giorno mediante applicazione manuale.

Per quanto riguarda le lavorazioni meccaniche del legno si fa riferimento al punto 4.3.1 "Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura e bendatura, ecc" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99:

- a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particolare	10
Omissis	

Il filtro a manica installato con lavaggio ad aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale, in base a quanto dichiarato dalla ditta, presenta caratteristiche di tempo di filtrazione consone all'allegato 3) dei Criteri CRIAER con una velocità di filtrazione pari a 0,04 m/s. Stante la presenza del pressostato differenziale si esenta il gestore dall'effettuare il controllo annuale delle polveri sostituito dall'annotazione su apposito registro dei controlli periodici al pressostato stesso.

Nel punto di emissione E1 vengono convogliate anche le aspirazioni relative all'incollaggio delle presse (n° 11, 66, 15B, 39 incollaggio a temperatura ambiente con colle viniliche). La pressa n° 24 viene impiegata per l'incollaggio a caldo (dotata di aspiratore carrellato n° 29 con filtro a carboni attivi). La presenza di questa aspirazione localizzata con reimmissione dell'effluente captato e adsorbito deve essere autorizzata dal competente ufficio SPSAL se reimpresso in ambiente di lavoro. La ditta dichiara nelle integrazioni inviate che l'attività di incollaggio prevede l'utilizzo complessivo di circa 30 kg/giorno di colle, di cui il 60% sono costituite da colle viniliche, e che l'utilizzo di solventi come ad es. l'acetone, avviene per pochi minuti al giorno, per le eventuali attività di pulizia sempre presso banchi aspirati collegati a tale emissione E1.

Il 40% delle colle non è a base PVA.

La lavorazione a caldo può generare diversi agenti chimici aerodispersi, tra i quali in particolare la formaldeide che è classificata Carc. 1B - H350. E e sono dotate di impianto di aspirazione con convogliamento in tale emissione E1.

La visione delle schede tecniche evidenzia la presenza di altre sostanze organiche volatili classificate come pericolose dalla normativa di settore, ma non caratterizzate dalle frasi di rischio di cui all'allegato III parte I punto 2.1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/03.

Tra queste, la cui presenza è stata rilevata nelle schede di sicurezza, sono presenti una colla poliuretana, una resina epossidica e altre sostanze contenenti idrocarburi alifatici ed aromatici anche bassobollenti caratterizzati anche da un'elevata infiammabilità.

Le schede di sicurezza delle colle a base vinilica identificano la necessità di un'adeguata ventilazione dei locali per il loro utilizzo, ed in assenza di essa, l'utilizzo di dpi adeguati per la protezione delle vie respiratorie. Evidentemente il rischio per inalazione esiste anche per queste colle in funzione della

presenza di sostanze volatili, pur presenti in basse concentrazioni.

Prendendo a riferimento, ad esempio, la scheda tecnica del prodotto 39-98 Pattex colla vinilica, al paragrafo 8.2 pag. 6 questa indicazione è riportata per esteso.

Si rimanda pertanto alla valutazione dello SPSAL nel merito della valutazione dell'adeguata ventilazione dei locali così come prevista dalle schede di sicurezza.

Infine, si rileva una potenziale criticità determinata dalla contestuale presenza nella stessa emissione E1 di sostanze infiammabili e di polvere che, in base alla granulometria, può formare di per sé atmosfere esplosive.

Si chiede pertanto la verifica di questo aspetto ai competenti uffici dello SPSAL (o altro ente competente). Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri, sostanze organiche volatili, polveri, formaldeide e ammoniaca.

L'attività come descritta è compresa nel punto 4.3.20 dei Criteri CRIAER "Applicazione ed essiccazione colle o adesivi", dove si fissa il valore limite dei COV pari a 50 mg/Nmc, per la formaldeide 20 mg/Nmc e per l'ammoniaca (e sali ammonio in forma gassosa espressi come NH₃) 15 mg/Nmc. La ditta dichiara l'assenza di ammoniaca nella formazione di aerodispersi pertanto questo inquinante non si considera nella presente valutazione.

Il punto 4.14 della DGR 1769/2010 e smi. L'attività di incollaggio con colle a base vinilica dove si fissa lo stesso valore limite per COV (espressi come COT) pari a 50 mg/Nmc e le polveri a 10 mg/Nmc.

In relazione all'evoluzione della normativa tecnica di settore, in unione alle nuove classificazioni di pericolosità di cui al regolamento UE n.605/2014 che hanno modificato la classificazione di pericolosità della formaldeide da "sospettato di provocare il cancro" a "può provocare il cancro", si valuta, estensivamente applicabile il punto 2.2 dell'Allegato III alla Parte quinta - che prevede limiti di emissione per le sostanze classificate come H350 pari a 2 mg/Nmc al superamento del flusso di massa di 10 g/h. Resta ferma la possibilità per l'azienda di valutare la soglia di rilevanza e sostenere la non applicabilità del limite di cui trattasi.

Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
Formaldeide	2 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	Annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1 e per il parametro polveri dovrà annotare le verifiche della corretta funzionalità dei filtri a maniche effettuate sul pressostato differenziale su apposito registro;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E1.

EMISSIONE E2 LAVORAZIONE LEGNO E REPARTO ASSEMBLAGGIO - Al punto di emissione E2 sono convogliati i fumi provenienti 3 o 4 postazioni, dove avviene esclusivamente l'attività di assemblaggio dei componenti mediante l'utilizzo di avvitatori oppure utensili manuali. Sono, inoltre presenti dei bracci di aspirazione utilizzati per la pulizia delle postazioni, anch'essi convogliati in E2.

Le sostanze inquinanti emesse quindi sono polveri totali.

L'attività sopra descritta è compresa nel punto 4.3.1. dei Criteri CRIAER "Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura e bendatura, ecc", dove si fissa il valore limite per materiale particellare pari a 10 mg/Nmc.

Il punto 4.5 della DGR 1769/2010 e smi fissa lo stesso limite delle polveri totali a 10 mg/Nmc.

Il filtro a maniche installato con lavaggio ad aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale, in base a quanto dichiarato dalla ditta, presenta caratteristiche di tempo di filtrazione consone all'allegato 3) dei criteri CRIAER con una velocità di filtrazione pari a 0,027 m/s. Stante la presenza del pressostato differenziale si esenta il gestore dall'effettuare il controllo annuale delle polveri sostituito dall'annotazione su apposito registro dei controlli periodici al pressostato stesso.

Pertanto si propone il limite sotto indicato e con le seguenti prescrizioni.

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	Registro

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di annotare le verifiche della corretta funzionalità dei filtri a maniche effettuate sul pressostato differenziale su apposito registro;
- effettuare la messa a regime emissione E2.

EMISSIONI E3 – E4 – E5 IMPIANTI TERMICI CIVILI - Alimentazione: Metano. Potenzialità: 280 Kw, 280 Kw, 34,8 Kw. Ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti valutati complessivamente non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

La Ditta con PEC del 30/07/2020 acquisita al PG/2020/110639 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, di seguito riportata:

"... in sostituzione e a correzione del calcolo fornito al punto 4 delle precedenti integrazioni si riporta il seguente calcolo:

	Unità di misura	Contenuto COV	Kg di prodotto	COV
Collanti vinilici	kg/anno	0	5000	0
Adesivo neoprenico	kg/anno	73,5%	2000	1470
Acetone	kg/anno	100%	500	500
Alcool etilico	kg/anno	100%	204	204
Altri collanti/non vinilici/adesivi/siliconi	kg/anno	73,5%	600	441
Stucchi	kg/anno	10%	200	20
Coloranti/vernicianti	kg/anno	50%	300	150

8804 2785 kg/anno
0,72526 kg/ora
concentrazione media 11,2 mg/Nm³

Dalla tabella sopra riportata si evince che per i COV si è calcolato una concentrazione media pari a 11 mg/Nm³. Assumendo come riferimento per il livello inferiore di infiammabilità dei solventi, il normal-esano che presenta un LEL pari a 35,9 g/m³, si nota un raffronto di 4 ordini di grandezza tra la concentrazione media di 11 mg/Nm³ e i 35,9 g/m³. In tema di polveri, gli impianti sono strutturati considerando il rischio dovuto alla presenza di polveri di legno combustibili e sono dotati di ogni accorgimento per la riduzione e controllo del rischio connesso alla presenza di atmosfere esplosive. In particolare all'interno del filtro, ove si trova la zona a maggiore rischio, non sono presenti apparecchiature o strumentazioni che possano rappresentare sorgenti di innesco e le maniche sono realizzate in tessuto antistatico su cestelli metallici collegati in equipotenzialità con la struttura del filtro che prevede il collegamento a terra.

Il filtro è comunque dotato di portelli antiscoppio per smaltire in sicurezza eventuali sovrappressioni.

Per quanto detto sopra si può considerare che la presenza dei solventi non rappresenti un rischio per quanto riguarda la formazione di miscele infiammabili mentre per quanto riguarda la presenza di polveri l'azienda ha invece predisposto, come sopra descritto, gli accorgimenti necessari per la gestione di tale rischio".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/08/20 prot. 2020/0195137/P, acquisita al prot. PG/2020/112144 del 04/08/2020, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: "in relazione alla ditta in oggetto, che intende trasferirsi in via dei Senoni in località Villa Selva a Forlì, e che effettua produzione di arredamenti per interni e arredamenti nautici in legno, si esprime parere favorevole a condizione che l'impianto di aspirazione proposto dalla ditta sia integrato con bocchette supplementari per la pulizia delle

attrezzature, dei posti di lavoro nonché per l'aspirazione degli abiti da lavoro al fine di evitare l'uso diretto dell'aria compressa".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera in relazione ad alcuni aspetti indicati nella relazione tecnica PG/2020/103617 prodotta dal Servizio Territoriale di Arpae sopra riportata, ritiene opportuno precisare che:

- la Ditta ha dichiarato al punto 3 delle integrazioni PG/2020/87308 del 17/06/20 che le presse n° 11, 66, 15B, 39 per l'incollaggio a temperatura ambiente con colle viniliche non sono collegate alla emissione E1 in quanto non risulta necessario aspirare tale lavorazioni mentre la pressa n° 24 impiegata per l'incollaggio a caldo sarà dotata di aspiratore carrellato n° 29 dotato di filtri a carboni attivi e collegato all'impianto di aspirazione E1, senza reimmissione nell'ambiente di lavoro;
- la Ditta ha dichiarato al punto 4 delle integrazioni PG/2020/87308 del 17/06/20 che l'attività di incollaggio con utilizzo di colle a base solvente sarà effettuata nel reparto "isola" mediante applicazione manuale su banchi aspiranti collegati all'impianto di aspirazione E1 oppure qualora fosse necessario nell'area servita dall'aspiratore carrellato n° 29 (con carboni attivi), che sarà sempre collegato all'impianto di aspirazione E1, senza reimmissione nell'ambiente di lavoro;
- la Ditta con PEC del 04/08/2020 acquisita al PG/2020/112346 ha richiesto per le emissioni E1 ed E2, dotate di un impianto di abbattimento delle polveri costituito da un filtro a maniche e di un pressostato differenziale, nonostante la possibilità di essere esentata dai monitoraggi annuali per il parametro Polveri come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, di procedere con l'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 08/05/2020 P.G.N. 36130, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE E3 – ET1 CALDAIA A CONDENSAZIONE MYDENS 280 T (280 kW, a metano)
EMISSIONE E4 – ET2 CALDAIA A CONDENSAZIONE MYDENS 280 T (280 kW, a metano)
EMISSIONE E5 – ET3 CALDAIA A CONDENSAZIONE PER ACS MYDENS34B (34,8 kW, a metano)
relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di arredi e manufatti in legno per interni ed esterni del settore nautico, mobili e arredi su misura di alta gamma, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – LAVORAZIONE LEGNO, INCOLLAGGIO E REPARTO ISOLA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	65.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nmc
Formaldeide	2	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – LAVORAZIONE LEGNO E REPARTO ASSEMBLAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. L'impianto di aspirazione doirà essere integrato, come richiesto dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, con bocchette supplementari per la pulizia delle attrezzature, dei posti di lavoro nonché per l'aspirazione degli abiti da lavoro, al fine di evitare l'uso diretto dell'aria compressa. Entro la data di messa in esercizio degli impianti da comunicare ai sensi del successivo punto 5., la Ditta dovrà presentare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) e Azienda U.S.L. della Romagna (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it), una relazione con documentazione fotografica attestante il rispetto di quanto sopra prescritto.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. E1 ed E2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data

dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni N. E1 ed E2** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica P. Galeffi da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno (06.00-22.00)
- la principale sorgenti sonore dell'attività sono individuate nelle Aree di carico scarico, aspirazioni, compressori, parcheggi, Viabilità interna e UTA;
- dai rilievi effettuati l'attività non determina durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere favorevole di Arpae–Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le. 53177 del 03/7/20020;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.